

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Adottato con deliberazione di C.C. nr. 8 in data 21/02/2003

Modificato ed integrato con deliberazioni di C.C. n.ri 50/2003, 51/2004, 7/2007, 6/2008 e 18/2013

Modificato con deliberazione di C.C. nr. 6 del 13/04/2016

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2	Oggetto del canone	pag. 3
Art. 3	Inapplicabilità del canone	pag. 3-4
Art. 4	Soggetti attivi e passivi	pag. 4
Art. 5	Modalità per al richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni e loro contenuto	pag. 4-5-6
Art. 6	Obblighi del concessionario	pag. 6
Art. 7	Revoca, modifica, decadenza, sospensione e rinuncia delle concessioni od autorizzazioni	pag. 6-7
Art. 8	Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di Distinzione. Graduazione e determinazione del canone.	pag. 7-8
Art. 9	Determinazione della misura della tariffa base	pag. 8
Art. 10	Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione	pag. 8
Art. 11	Determinazione della superficie per particolari tipologie di occupazione	pag. 8-9-10
Art. 12	Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni od autorizzazioni	pag. 10
Art. 13	Criteri ordinari di determinazione del canone	pag. 10-11
Art. 14	Criteri particolari di determinazione del canone per Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici Servizi, esercenti attività strumentali ai servizi medesimi	pag. 11
Art. 15	Modalità e termini per il pagamento del canone	pag. 11-12
Art. 16	Sanzioni	pag. 12
Art. 17	Rimborsi – accertamenti – contenzioso	pag. 12
Art. 18	Funzionario responsabile del procedimento	pag. 13
Art. 19	Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree Pubbliche	pag. 13
Art. 20	Disciplina transitoria	pag. 13
Art. 21	Entrata in vigore	pag. 13

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr.446, di attuazione della delega prevista dall'art.3, comma 149, della Legge 23 dicembre 1996, nr. 662, modificato dall'art.18 della Legge 23/12/1999, nr. 488, stabilisce le modalità di applicazione del canone, avente natura patrimoniale, di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Almenno San Salvatore.
2. In particolare il presente regolamento disciplina:
 - a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni od autorizzazioni;
 - b) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - c) i criteri di determinazione del canone;
 - d) le agevolazioni speciali;
 - e) le modalità e i termini per il pagamento del canone;
 - f) le sanzioni;
 - g) la disciplina transitoria.
3. Al presente regolamento si applicano i principi contenuti nel Regolamento per la disciplina delle Entrate comunali.

Art. 2

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione od autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati ed aree anche attrezzate e, comunque, sul suolo demaniale o sul patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

Art. 3

Inapplicabilità del canone

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande e simili sporgenze di carattere stabile, nonché per le tende solari a copertura dei balconi.
2. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 nr. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni urgenti dovute alla improrogabile necessità di ripristinare la funzionalità di reti tecnologiche di interesse pubblico (elettriche, telefoniche, idriche, fognarie, del gas), purché la durata dei lavori non superi le 48 ore;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessioni o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) le occupazioni permanenti con passi carrabili;
- i) le occupazioni permanenti con autovettura private adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;
- j) le occupazioni di pubblico interesse patrocinate dal Comune;
- k) le occupazioni effettuate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, nr. 460;
- l) le occupazioni temporanee effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati.

Art. 4

Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, fatte salve le sanzioni di cui all'art.16.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva relativamente alle occupazioni permanenti, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 5

Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni e loro contenuto

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art.2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

2. L'istanza è da presentare all'Ufficio SUAP del Comune, bollata e redatta su apposito modulo se predisposto dall'ufficio competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio, il quale potrà prevedere che vengano allegati elaborati planimetrici a corredo della domanda. Il canone, il cui importo verrà comunicato dall'Ente, verrà versato al momento del rilascio dell'autorizzazione.
3. L'Ente rilascerà l'autorizzazione che, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori dello spazio pubblico, deve contenere:
 - la misura esatta espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione, con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.
4. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni od autorizzazioni devono essere presentate:
 - a) per le occupazioni permanenti:
 - con passi carrabili, al Comando di Polizia Municipale;
 - con installazioni pubblicitarie, all'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata;
 - realizzate con manufatti, installazioni o altre costruzioni di carattere stabile non ricompresi nei punti precedenti (chioschi, edicole, distributori di carburanti, apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande e simili, condutture e cavi occupanti il sottosuolo o il soprassuolo, ecc.), al Servizio SUAP che dovrà acquisire il parere favorevole dell'ufficio di Polizia Locale;
 - b) per le occupazioni temporanee:
 - Espositori nelle aree di mercato o adiacenti; occupazioni antistanti pubblici esercizi e negozi, occupazioni varie con finalità economica; impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia privata; parcheggi pubblici (parcometri); parcheggi residenti (riservati ai residenti); attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi; altre attività senza finalità economica; ambulanti, spuntisti, produttori agricoli; ambulanti in feste patronali, folcloristiche e simili; aree di mercato (posteggiatori); apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande e simili; occupazioni per manifestazioni ed iniziative a carattere politico, culturale e sindacale; occupazioni di suolo pubblico non previste negli altri punti, all'Ufficio SUAP;
 - Installazioni pubblicitarie, all'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata.
5. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al funzionario responsabile del provvedimento secondo le procedure individuate.
6. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio.
7. Nel caso previsto dalla lett. e) del secondo comma dell'art.3, l'esecutore dei lavori deve comunicare preventivamente, a mezzo fax o posta elettronica certificata, al Comando di Polizia municipale la natura dell'intervento, la sua esatta ubicazione e le ragioni che ne giustificano l'urgenza.

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

8. Relativamente ai passi carrai, il rilascio dell'autorizzazione ad individuare l'accesso con apposito cartello (fg.II.78 Reg. C.d.S.), costituisce autorizzazione permanente all'occupazione della porzione del suolo pubblico antistante, ai sensi dell'art. 46 del Reg. del C.d.S..
9. Nel caso di opere pubbliche realizzate da ditte appaltatrici per conto dell'Ente proprietario della strada di cui all'art.14 C.d.S., l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche necessarie ai lavori è disciplinata dalla convenzione di appalto che la può prevedere anche a titolo gratuito, secondo i principi del presente Regolamento. E' comunque fatta salva la preventiva autorizzazione o concessione prevista dall'art.21 del C.d.S..
10. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
11. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art.16 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 6

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione del suolo pubblico, ad adempiere le prescrizioni specifiche dettate nell'atto di concessione e, comunque, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese quanto occorre a riportare gli spazi occupati allo status quo ante al termine della concessione di occupazione, salvo che la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In caso di inadempienza, previa formale diffida del responsabile del procedimento, vi provvederà il Comune con addebito al concessionario delle relative spese;
 - b) esibire su richiesta degli operatori della Polizia Municipale l'atto che legittima l'occupazione.
2. E' fatto assoluto divieto di trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti acquisiti con la concessione di occupazione.

Art. 7

Revoca, modifica, decadenza, sospensione e rinuncia delle concessioni o autorizzazioni

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione od autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota di canone riferita al periodo successivo a quello in cui ha luogo la revoca stessa.

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Nel caso di posteggi nelle aree di mercato, la richiesta di subingresso nell'attività commerciale sostituisce la rinuncia all'occupazione da parte del precedente concessionario. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è già iniziata, il rimborso del canone corrisposto è limitato al periodo di mancata occupazione.
4. La decadenza dalla concessione o autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso, in particolare per abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione;
 - b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione od autorizzazione quali la manutenzione, particolari prescrizioni etc..
5. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
6. Il mancato versamento del canone alla scadenza stabilita all'art.15 del presente regolamento comporta la sospensione dell'atto di concessione od autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. In caso di mancato versamento, decorso il periodo di sei mesi dalla data di sospensione, si provvederà alla revoca della concessione e/o autorizzazione.

Art. 8

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione . Graduazione e determinazione del canone.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, né superiore a 29 anni, effettuate anche con manufatti. Le frazioni inferiori all'anno sono computate per intero;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee ai fini dell'applicazione del canone.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate in due categorie. L'elenco di classificazione è allegato al presente Regolamento.
4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse categorie, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee sia permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. e in ragione dell'area di fatto occupata dagli impianti di attrazione/gioco/divertimento, oltre all'area occupata dai mezzi di pertinenza necessari per garantire il regolare funzionamento dell'attività (caravan, camion, auto, ecc.)
6. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa secondo quanto previsto all'art.13.

Art. 9

Determinazione della misura della tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:
categoria "A" € 1,50 categoria "B" € 1,00.
- b) Per le occupazioni temporanee aventi durata inferiore al giorno, anche non continuative, la misura di cui alla lett.a) è applicata in base alle seguenti fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulla tariffa base:
 - fino a otto ore: 30%
 - da otto ore a dodici ore: 50%
 - oltre le dodici ore e fino a ventiquattro ore: tariffa giornaliera intera.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

- a) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 16% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera a).

Art. 10

Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione

Per coefficiente di valutazione economica dell'occupazione si intende il valore economico derivante dall'attività connessa all'occupazione dell'area, tenuto conto del sacrificio imposto alla collettività. Tale coefficiente va moltiplicato per la misura base della tariffa fissata all'art. 9 del presente regolamento. I valori del coefficiente di valutazione economica sono determinati analiticamente nella tabella prevista dal successivo art. 12.

Art. 11

Determinazione della superficie per particolari tipologie di occupazione

1. A parziale deroga delle disposizioni generali contenute nei precedenti articoli si applicano, per le successive tipologie di occupazione, i seguenti criteri di determinazione delle superfici.

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati, sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari. Le medesime occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono calcolate in base ad un canone determinato forfetariamente e commisurato al numero complessivo delle relative utenze, come indicato all'art.14. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfetario di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, nr. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni, di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla proiezione al suolo dell'impianto. Si computano i sostegni al suolo.

2) Occupazioni di aree destinate a parcheggio.

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo.

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 1) del presente articolo.

2) Occupazione in aree di parcheggio.

Nelle aree vincolate a parcheggio, gestite direttamente dall'Amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella corrispondente al singolo posto auto. Il valore dell'occupazione è stabilito con apposito provvedimento.

Non è soggetta a canone la sosta dei veicoli nella strada ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. C) del Codice della Strada.

3) Occupazione nei mercati settimanali.

Per i mercati settimanali individuati, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

4) Spettacoli viaggianti e mestieri girovaghi.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante e mestieri girovaghi la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante in applicazione dell'articolo 8 comma 5 del presente regolamento.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per le occupazioni con impalcature ponteggi e simili finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla proiezione al suolo dell'area, ovvero a quello maggiore risultante

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Nel caso di impalcature, ponteggi e simili non ancorati direttamente al suolo e che non impediscono il normale transito veicolare o pedonale, la misura della superficie computabile è ridotta ad un terzo.

6) Occupazioni di suolo a sviluppo progressivo.

E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazione a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di un specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

Art. 12

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni od autorizzazioni

I coefficienti di valutazione sono determinati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Produttori agricoli, espositori, ambulanti nelle aree di mercato o adiacenti	0,20
Spuntisti	0,25
Occupazioni antistanti pubblici esercizi e negozi, occupazioni varie con finalità economica	0,80
Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande e simili	0,30
Occupazione di suolo pubblico non previste negli altri punti	1,20
Distributori carburante	0,75
Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0,50
Spazi sottosuolo	0,25
Chioschi ed edicole	0,75
Impianti pubblicitari	0,50
Parcheggi pubblici (parcometri)	0,70
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,15
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,10
Altre attività senza finalità economica.	0,65

Art. 13

Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

a) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee, individuate per ciascuna categoria di cui all'art.9 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica ricavato dalla tabella di cui all'articolo 12. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365. Le frazioni d'anno sono computate per intero.

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

b) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'articolo 9 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'articolo 12, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari ed infine per il numero dei giorni di occupazione. Per le occupazioni inferiori al giorno si applicano le riduzioni previste dall'articolo 9, comma 1, lett. B).

2. Dalla misura del canone come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Per quanto concerne le occupazioni temporanee in occasione di sagre/fiere/feste patronali/folcloristiche e simili, il canone di occupazione dell'area pubblica fino a 3 mq. è pari a € 20,00 e per occupazioni oltre i 3 mq. è pari a €. 40,00 (comprensivo del posto occupato e del mezzo al seguito). Detti importi rimangono invariati fino alla stipula di nuova convenzione per il pagamento della Cosap e della tassa sui rifiuti.
4. Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere politico, culturale e sindacale, il canone di occupazione è fissato forfetariamente in €. 50,00 al giorno per l'occupazione fino a 10 (dieci) giorni e in €. 40,00 al giorno per l'occupazione da 11 (undici) giorni fino a 30 (trenta) giorni.

Art. 14

Criteria particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo pubblico realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto (compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine e simili), la misura del canone annuo è determinata in €. 0,77468 per utente. Il numero degli utenti va rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a Euro 516,46. La medesima misura di €. 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1 realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
3. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il canone va versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Con specifiche convenzioni potranno essere previste esenzioni per occupazioni di suolo pubblico relative ad erogazione di servizi per interessi pubblici locali.

Art. 15

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato, per la prima annualità, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione mediante:

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

- a) versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale od intestato al concessionario del Comune in caso di affidamento in concessione.
2. Per le annualità successive il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, ad esclusione delle aziende, erogatrici di pubblici servizi, esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di cui all'art.14 del presente regolamento.
3. Per le occupazioni temporanee, con esclusione delle occupazioni effettuate dagli ambulanti nelle aree di mercato, il pagamento del canone va effettuato con le stesse modalità di cui al comma 1., di regola al momento del rilascio dell'autorizzazione.
4. Per l'occupazione di area pubblica adibita a mercato, il pagamento è disposto annualmente dall'Ufficio Tributi o dal concessionario del servizio di gestione del canone.
5. Per importi superiori ad € 258,23=, escluso quanto previsto dall'art.14, il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti e per le occupazioni degli operatori nell'area di mercato, può essere effettuato in quattro rate trimestrali di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
6. I versamenti non sono dovuti o non sono rimborsati, qualora l'importo risulti inferiore a € 3,00=.

Art. 16 Sanzioni

1. Per occupazione abusiva si applica una indennità pari al canone maggiorato del 5% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal Responsabile dell'ufficio competente. Per l'occupazione abusiva, oltre alle sanzioni stabilite dall'art.20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30/04/1992 nr. 285, e in aggiunta a quanto previsto nel periodo precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare del canone maggiorato del 5%.
2. Per tutti gli altri casi il canone dovuto ma non versato o versato in ritardo, si applicano gli interessi legali decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza.
3. Per la riscossione coattiva del canone, interessi e sanzione si applica l'art.69 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43, oppure la procedura indicata dal Regio decreto 14 aprile 1910, nr. 639.

Art. 17 Rimborsi – accertamenti – contenzioso

1. Il termine decadenziale per i provvedimenti di rimborso e di accertamento è di anni cinque, trattandosi di entrata patrimoniale (art.2948 del C.C.).
2. Contro i provvedimenti di accertamento è ammesso ricorso avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Art. 18

Funzionario responsabile del procedimento

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta Comunale designa i responsabili cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; relativamente agli specifici tipi di occupazione i predetti sottoscrivono anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispongono i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 19

Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Dal 1° gennaio 2003 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del Decreto legislativo 15.1.1993, nr. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art.51 del Decreto legislativo indicato al comma 1.

Art. 20

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data del 22/03/2003, sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo. In tale ultimo caso l'ufficio competente emetterà una nuova concessione od autorizzazione.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

ELENCO DELLE VIE CLASSIFICATE AI FINI DEL COSAP.

CAT. "A"

VIA G. BUTTINONI
VIA ROMA
VIA GEROSA
VIA LIBERTA'
VIA DON MAZZOLARI
VIA ZUCCALA
VIA M. PAVONI
VIA C. BALDI
PIAZZA SAN SALVATORE
VIA IV NOVEMBRE
VIA XXV APRILE
VIA G. VIGNOLA
VIA DON RONZONI
VIA R. SANZIO
VIA D. ALIGHIERI
VIA PONTE NOCA
VIALE G. MARCONI
VIALE DEI CADUTI
VIA DELLA RESISTENZA
VIA A. PITENTINO
VIA A. MANZONI
VIA A. DE GASPERI
VIA BERSAGLIO TRATTO INIZIALE
VIA G. GARIBALDI
VIA VALLE IMAGNA
VIA CLANEZZO
VIA M. DI CEFALONIA
VIA POSTICO
VIA REGINA TEODOLINDA
VIA CIMAER
VIA OSPEDALE
VIA REPUBBLICA
VIA PRIMO MAGGIO
VIA DOGANA
VIA TOSCANINI
VIA MADONNA
VIA PONTE REGINA
VIA ROMANELLE
VIA VAL SAN MARTINO
VIA LEMEN TRATTO FINALE
VIA P.A. GAZZANIGA
VIA BORGO ANTICO SINO A STRADA PROVINCIALE
VIA CAPPUCCINI
VIA SAN CRISTOFORO
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII
VIALE EUROPA
VIA C. COLLODI
VIA DON BOSCO
VIA A. VOLTA
LARGO L. DA VINCI
VIA G. CARDUCCI

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

ELENCO DELLE VIE CLASSIFICATE AI FINI DEL COSAP.

CAT. "B"

VIA CASTRA
VIA ROCCOLI
VIA G. MATTEOTTI
VIA COLZERA
VIA CONVENTO
VIA PORTA
STRADA BELLA DONNA
VIA DELLE CORNE BUSE
VIA SAN BERNARDINO
VIA C. BATTISTI
VIA GALZANO
VIA GIOTTO
VIA TIZIANO
VIA DECORATI AL VALORE
VIA MASCONZANO
VIA SAN GIORGIO
VIA G. QUARENGHI
VIA OSPEDALETTO
VIA G. LEOPARDI
VIA C.A. DALLA CHIESA
VIA UGO FOSCOLO
VIA G. PASCOLI
VIA PRATO DOMINICO
VIA BORGO ANTICO RESTANTE
VIA LEMEN INIZIALE
VIA QUARTIERE RONCO
VIA MOLINA
VIA G. DONIZETTI
VIA G. VERDI
VIA E. FERMI
VIA CORNA DEL BEGATTO
VIA TRIMAGNA
VIA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
VIA DUNO
VIA ADAMELLO
VIA MONTE ORTIGARA
VIA SAN VINCENZO
VIA DEL CROCEFISSE
VIA DEL PACIUK
VIA DEI FRANCESCANI
VIA BERSAGLIO RIMANENTE
VIA NIKOLAJEWKA
VIA ALDERANO
PIAZZALE GIURAMENTO DI PONTIDA